



# **Etichettatura dei prodotti alimentari. Aspetti sanzionatori: violazioni alle disposizioni del Reg. CE n.1169/2011**



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA **VERONA**

**4 giugno 2019**

**Populin Tiziana**

**ICQRF Nord Est**



**L'ICQRF** è l'Organo di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e opera nella prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agro-alimentare.

I controlli:

- riguardano gli **aspetti merceologici e qualitativi dei prodotti**;
- hanno lo scopo di tutelare il consumatore e salvaguardare la leale concorrenza tra gli operatori.

3

Controlli  
sugli  
operatori

Controlli  
sugli  
operatori  
su web



Unità tutela  
ex officio

Controlli sugli  
Organismi di  
certificazione

# Etichettatura degli alimenti

## Amministrazioni competenti



**Ministero dello  
Sviluppo  
Economico**



**Ministero delle  
Politiche  
Agricole A.F.T.**



**Ministero della  
Salute**

# Etichettatura degli alimenti

## *Normativa*

Le regole sono fissate dal **Reg. CE 1169/2011** del 25.10.2011

Decreti nazionali applicativi del Reg. CE 1169/2011:

- **Decreti sull' «origine»** (art. 26 e 39 Reg. CE 1169/11)
  - \* del latte e prodotti caseari: DM 09.12.16
  - \* della pasta e del riso: DM 26.07.17
  - \* del pomodoro: DM 16.11.17
- D. Lgs. 145 del 15.09.2017 (**stabilimento di produzione**)
- D. Lgs. 231 del 15.12.2017 (**sanzioni + adeguamento nazionale**)

# Etichettatura degli alimenti

## *Sanzioni*

| Norma                                            | Norma sanzionatoria                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reg. CE n° 1169/2011</b>                      | <b>D. Lgs. n° 231/2017</b>                                             |
| <b>D. Lgs. 145/2017</b> (stabilimento)           | <b>D. Lgs. 145/2017</b>                                                |
| <b>DM 09.12.2016</b> (origine latte)             | <b>L. 4/2011 - art. 4, comma 10</b>                                    |
| <b>DM 26.07.2017</b> (riso + pasta)              | <b>D. Lgs. n° 109/92 – art. 18</b><br><b>Ora → D. Lgs. n° 231/2017</b> |
| <b>DM 16.11.2017</b> (pomodoro)                  |                                                                        |
| <b>D. Lgs. 206/2005</b> (cod.consumo)            | <b>D. Lgs. 206/2005</b>                                                |
| <b>Reg. CE n° 1924/2006</b> (indic nutrizionali) | <b>D. Lgs. 27/2017</b>                                                 |
| <b>Norme specifiche di settore</b>               | <b>Norme specifiche di settore</b>                                     |

# Etichettatura degli alimenti

## *Sanzioni*

Solo alcuni esempi delle norme di settore...

| Settore            | Norma sanzionatoria                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Vino               | L. 238/2016 (T.U.)                                     |
| Bevande spiritose  |                                                        |
| Olio E.V. d'oliva  | D. Lgs. 103/2016                                       |
| Carni              | D. Lgs. 202/2011 (avicoli)<br>D. Lgs. 58/2004 (bovino) |
| Prodotti a DOP/IGP | D. Lgs. 297/2004                                       |
| Biologico          | D. Lgs. 20/2018                                        |

## D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

### Art. 1 – Campo di applicazione

- violazioni alle disposizioni del Reg. CE n. 1169/2011
- **fatta salva** la disciplina sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 206/2005

### Inoltre....

Molti articoli iniziano con: «**Salvo che il fatto costituisca reato**»



# INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI cosa sono?

Definizione art. 2, par. 2, lett. a)  
del Reg. CE 1169/11

Le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'**etichetta**, altri materiali di accompagnamento o **qualsunque altro mezzo**, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la **comunicazione verbale**.

# INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI perchè?

Obiettivi art. 3, par. 1 del Reg. CE 1169/11

- La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un **livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori**, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle **scelte consapevoli** e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.
- La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell'Unione le **condizioni per la libera circolazione degli alimenti** legalmente prodotti e commercializzati (...)

## Art. 7 Reg CE 1169/2011

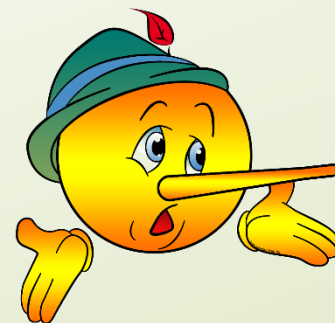
Le informazioni sugli alimenti

- sono **precise, chiare e facilmente comprensibili** per il consumatore
- **non inducono in errore**

ATTENZIONE!!!

Il concetto si applica:

- all' etichetta,
- alla pubblicità,
- alla presentazione del prodotto (forma, aspetto, imballaggio, materiale di imballaggio, modo o contesto in cui è esposto)



## Art. 8 Reg CE 1169/2011

Il responsabile delle informazioni è l'operatore con il cui nome/ragione sociale il prodotto è commercializzato

### ATTENZIONE!!!

- Corresponsabilità del distributore
- Corresponsabilità di chi modifica le informazioni

Gli **operatori del settore alimentare**, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa.

# ATTENZIONE

13

Il D. Lgs. 231/17 (art. 2) nel definire il **responsabile delle informazioni sugli alimenti** richiama l'art. 8, par. 1 del Reg. 1169/11 (quindi nome, ragione sociale, importatore) ma fa anche riferimento al **MARCHIO**.

➔ il Responsabile è anche il nome o la ragione sociale riportati in un marchio depositato o registrato



# Art. 8 Reg CE 1169/2011



## Corresponsabilità del distributore → perché?

Il Reg. CE 1169/11 nel considerando 21 precisa che **le responsabilità degli operatori devono essere chiarite in relazione all'art. 17 del Reg. CE 178/02**

*[Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.*

*Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.]*

## Art. 8 Reg CE 1169/2011

### Corresponsabilità del distributore → perché?

Quindi il par. 5 dell'art. 8 del Reg. CE 1169/11 richiama **l'obbligo di diligenza professionale cui sono tenuti tutti gli operatori della catena e discende dalla responsabilità che in materia di sicurezza alimentare l'art. 17 del Reg. CE 178/02 attribuisce a tutti gli operatori coinvolti** nell'importazione, produzione e commercializzazione di alimenti, ognuno relativamente alla fase di attività di propria competenza.





# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Violazioni art. 7 del regolamento

**Art. 3** Da 3.000 € a 24.000 €



**Attenzione!**

L'art. 3 definisce **sanzionabile** “**l'operatore del settore alimentare**” (non scrive come in altri articoli “il responsabile delle informazioni”) → quindi anche il distributore.

Infatti il Reg. CE 1169 stabilisce che anche l'esposizione di un prodotto e il contesto possono indurre in errore.



## **D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017**

### **Violazioni art. 8 del regolamento**

#### **Art. 4**

**Distributore** (che fornisce alimenti con etichettatura non conforme) da 500 € a 4.000 €

**Chi modifica** (le informazioni in etichetta in modo non conforme) da 2.000 € a 16.000 €

**Vendita ad altri operatori** senza:

Mancata trasmissione informazioni: da 1.000 € a 8.000

Omessa indicazioni su imballaggio esterno: da 1.000 € a 8.000 €

## D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

### Violazioni sulle informazioni obbligatorie

#### Art. 5

Omessa indicazione degli **allergeni**: da 5.000 € a 40.000 € salvo che non siano state avviate le procedure di ritiro (art. 19 Reg. CE 178/02) prima dell'accertamento

Omissione di una o più **indicazioni obbligatorie**: da 3.000 € a 24.000 €

Indicazione solo **produttore/confezionatore** al posto del responsabile delle informazioni: da 3.000 € a 24.000 €

Nuova logica!

## D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017 Violazioni art. 8 del regolamento

### Le sanzioni dell'art. 5.....

- Particolare attenzione agli **allergeni** (attenzione alla salute del consumatore)
- La sanzione al responsabile dell'etichettatura se non presente (**indicato solo il produttore**) obbliga il responsabile dell'etichettatura a verificare l'etichetta e farsi «garante»

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Violazioni sulle informazioni obbligatorie

**Art. 6** (Violazioni **modalità** di espressione)

Da 1.000 € a 8.000 €

**Art. 7** (Violazioni **vendita a distanza**: art. 14)

Da 2.000 € a 16.000 €

- Attenzione ad un canale commerciale sempre più importante
- Elevata tutela del consumatore (*le informazioni sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e al momento della consegna*)

## Requisiti linguistici

Per i **preimballati** il Reg. CE 1169/11 (art. 15) stabilisce che le informazioni sugli alimenti siano in una **lingua facilmente comprensibile al consumatore**.

*Circolare ICQRF (Segr) n. 391 del 08.05.2018*

*Circolare ICQRF (DG PREF) n. 14559 del 14.08.2018*

«La mancata indicazione delle informazioni obbligatorie in lingua italiana costituisce violazione dell'art. 7, par. 2 del Reg. CE 1169/11» in quanto non facilmente comprensibili.

Pertanto l'uso di una lingua diversa dall'italiano è sanzionabile con l'art. 3 del D. Lgs. 231/17.

## Requisiti linguistici

Per i **non-preimballati** il D. Lgs. 231/17 stabilisce l'obbligo della lingua italiana su:

- **Cartello** per i prodotti non preimballati (su richiesta del consumatore, vendita diretta)
- **Menù** per gli alimenti serviti dalle collettività
- Informazioni sui **distributori automatici** di alimenti non preimballati

## Sintesi altre sanzioni

| Articolo | Aspetto violato                                     |                                   | Sanzione     |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 8        | Denominazione                                       | legale/usuale                     | 2.000-16.000 |
|          |                                                     | Allegato VI                       | 1.000-8.000  |
|          |                                                     | errori formali                    | 500-4.000    |
| 9        | Ingredienti                                         | ordine decrescente, denominazione | 2.000-16.000 |
|          |                                                     | Allegato VII                      | 1.000-8.000  |
|          |                                                     | errori formali                    | 500-4.000    |
| 10       | Allergeni                                           | modalità indicative               | 2.000-16.000 |
| 11       | Quantità/quid                                       |                                   | 1.000-8.000  |
| 12       | TMC                                                 | modalità/omissione                | 1.000-8.000  |
|          | Data scadenza/congelamento                          |                                   | 2.000-16.000 |
|          | Vendita/cessione/esposizione oltre data di scadenza |                                   | 5.000-40.000 |
| 13       | Origine                                             |                                   | 2.000-16.000 |
| 14       | Grado alcolico                                      |                                   | 500-4.000    |
| 15       | Dichiarazione nutrizionale                          |                                   | 2.000-16.000 |
| 16       | Indicazioni volontarie                              |                                   | come sopra   |
|          |                                                     | se inducono in errore             | 3.000-24.000 |



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Adeguamento della normativa nazionale

- Seconda parte (titolo III) del D. Lgs. 231/17 (lotto, distributori automatici, prodotti non preimballati, prodotti non destinati ai consumatori)
- Art. 17-20 regole
- Art. 21-24 sanzioni

**PER CHI SONO VALIDE?**



**Art. 25**

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Adeguamento della normativa nazionale

### ■ **APPLICABILE A:**

- 1) prodotti fabbricati in Italia e venduti in Italia
- 2) prodotti fabbricati in Paesi extra-UE e venduti in Italia

### ■ **NON APPLICABILE A:**

- 1) Prodotti fabbricati in Italia e venduti all'estero (UE o extra-UE)
- 2) Prodotti fabbricati in altro Stato Membro UE, in Turchia, nei paesi EFTA e venduti in Italia

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## ATTENZIONE

Le **sanzioni del Titolo II** che riguardano le violazioni al Reg 1169/11 (valido per tutti gli Stati UE) sono applicabili:

1. ai prodotti fabbricati in Italia e venduti in Italia
2. ai prodotti fabbricati nei paesi UE e commercializzati in Italia

## Norme nazionali LOTTO

- Insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
- **I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.**
- Esenzioni (art. 17)
- Prodotti non destinati al consumatore (B2B): obbligo lotto (sull'imballaggio o sui documenti) - art. 20
- **Sanzioni art. 21:**
  - Omissione da 3.000 € a 24.000 €
  - Modalità non conformi da 1.000 € a 8.000 €

## Norme nazionali CARTELLO-MENU'

### → **PRODOTTI NON PREIMBALLATI** (art. 44 Reg. 1169)

Devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. (indicazioni previste dall'art.19)

→ In caso di alimenti non preimballati **serviti dalle collettività** è obbligatoria l'indicazione degli allergeni e prodotti decongelati. L'informazione deve essere riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività.

## Norme nazionali **CARTELLO-MENU'**

### **Sanzioni art. 23**

- Violazione obblighi cartello/menù... da 1.000 € a 8.000 €
- Omissione allergeni da 3.000 € a 24.000 €  
Allergeni con modalità difformi da 1.000 € a 8.000 €  
Difformità per aspetti formali da 500 € a 4.000 €
- OSA fasi precedenti che non fornisce indicazioni da 500 € a 4.000 €

## Norme nazionali CARTELLO

- a) la **denominazione** dell'alimento;
- b) l'elenco degli **ingredienti** compresi gli **allergeni**, con le modalità e le esenzioni prescritte dal regolamento;
- c) le modalità di **conservazione**, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
- e) il **%vol** per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 %vol;
- f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- g) la designazione «decongelato» fatti salvi i casi di deroga previsti.

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## PRODOTTI NON DESTINATI AL CONSUMATORE – art. 20

### Non destinati al consumatore - Fase precedente

#### Quali sono:

- prodotti alimentari destinati:
  - all'industria,
  - agli utilizzatori commerciali intermedi
  - agli artigiani per i loro usi professionali o per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni
  
- i semilavorati non destinati al consumatore



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## PRODOTTI NON DESTINATI AL CONSUMATORE – art. 20

### Devono riportare:

- **Indicazioni** art. 9, par. 1, lett. a) (*denominazione*), c) (*allergeni*) ed e) (*quantità*) del Reg. 1169,
- il nome/ragione sociale/marchio depositato e l'indirizzo dell'**operatore** alimentare,
- **lotto**, quando obbligatorio

### Come:

- sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi oppure
- sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti

→ **Sanzioni art. 24:**  
da 500 € a 4.000 €

# Gravità delle sanzioni

Omissione indicazione allergeni  
Vendita oltre data scadenza  
Omissione allergeni distributori automatici

violazioni indicazioni obbligatorie  
Indicazioni responsabile/produttore  
Indicazioni volontarie  
Omissione lotto

Modifica Indicazioni  
Vendita a distanza  
Modalità indicazione allergeni  
Origine  
Dichiarazione nutrizionale

TMC  
Modalità indicazione lotto  
Distributori automatici  
Alimenti non preimballati

Grado alcolico  
Alimenti non destinati al consumatore

**5-40 mila**

**3-24 mila**

**2-16 mila**

**1-8 mila**

**0,5-4 mila**

## Clausola penale

- Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/17 sono solo amministrative
  - Tuttavia, **per alcune fattispecie, è fatta salva l'ipotesi che possa configurarsi reato**
  - Possibili articoli del codice penale:
    - \* **art. 515**: frode in commercio (aggravante 517 bis)
    - \* **art. 516**: vendita sostanze alimentari non genuine
    - \* **art. 517**: vendita prodotti industriali con segni mendaci
    - \* **art. 444**: vendita sostanze alimentari nocive
    - \* **art. 442**: vendita sostanze alimentari contraffatte
    - \* **art. 5 della L. 283/62**: varie previsioni
- Attenzione: reati puniti anche per colpa (444, 442) e anche la sola detenzione per il commercio (442)*

# Clausola penale

## Articoli riportanti la clausola «Salvo che il fatto costituisca reato»

**Art. 3** – Indurre in errore

**Art. 4** – Responsabile delle informazioni

**Art. 5 / 22, c. 2 / 23, c. 2** – Indicazioni obbligatorie  
(in particolare allergeni)

**Art. 7** – Vendita a distanza

**Art. 8, c. 1** – Denominazione

**Art. 11** – Quantità alimento/ingredienti

**Art. 12, c. 3** – Data di scadenza

**Art. 13, c. 1** – Origine

**Art. 16** – Informazioni volontarie

## Casi di irregolarità che possono configurare reato

### Casi di possibile 515 c.p.

- Olio extravergine di oliva (in denominazione) miscelato o sostituito con oli vergini, oli raffinati, oli di semi ecc...
- Vino con vitigno/vino IGT/DOC (in denominazione) che in realtà è vino generico
- Omissione ingredienti (conservanti, OGM...) se accompagnata da dichiarazioni «Free from...»
- Uso ingredienti minor qualità rispetto al dichiarato (prodotti da forno con oli di sansa invece che EV)
- Indicazione origine (non corrispondente a verità)
- Vendita di prodotti congelati per freschi

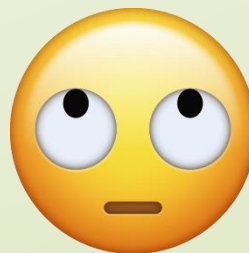
## Casi di irregolarità che possono configurare reato

### Casi di possibile 444 - 442 c.p.

- Vendita prodotti oltre data di scadenza
- Vendita prodotti ottenuti con materie prime in cattivo stato di conservazione
- Vendita di alimenti contenenti allergeni non dichiarati in etichetta

### Casi di possibile 517 c.p.

- Riusciamo a contare tutte le bandiere italiane sui prodotti alimentari?



## D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

Indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento

- Entrato in vigore il **05.04.2018**
- Possibile esaurimento delle scorte
- **Validità:** prodotti italiani venduti in Italia  
prodotti paesi extra-UE venduti in Italia

**Applicabilità....**

**NO?**

**SÌ!**

**Il D. Lgs. 145/2017 è applicabile fino a pronuncia di non validità**

# D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

39

- Come: **LOCALITA' + INDIRIZZO**

«**Indirizzo**» è l'indirizzo completo. **NON** sono accettati casella postale, indirizzo internet, mail, numero telefonico, numero iscrizione CCIAA

- Quando si può omettere:

- sede dello stabilimento di produzione **coincide** con la sede indicata del responsabile delle informazioni in etichettatura
- Il prodotto riporta il **marchio** di identificazione del Reg. CE 853/04 o la bollatura sanitaria del Reg. CE 854/04
- Il **marchio** contiene l'indicazione della sede dello stabilimento



# D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

## **SANZIONI art. 5**

Da 2.000 € a 15.000 € (omissione)

Da 1.000 € a 8.000 € (modalità difformi)

# Decreti sull'origine

41

Ad oggi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti sull'origine:

**Latte** e prodotti caseari: DM  
09.12.16  
In vigore dal 19.04.2017

**Pomodoro:**  
DM 16.11.17  
In vigore dal 25.08.2018

**Pasta secca:**  
DM 26.07.17  
In vigore dal 13.02.2018

**Riso:**  
DM 26.07.17  
In vigore dal 13.02.2018

# Decreti sull'origine

## Peculiarità di tutti e 4 i decreti:

- 1) Non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo  **validi solo per prodotti fabbricati in Italia e commercializzati in Italia**
- 2) Le disposizioni **si applicano in via sperimentale** fino al 31.03.2019 (latte) e 31.12.2020 (pasta, riso, pomodoro), salvo atti esecutivi sull'origine da parte della Commissione Europea (cessano di efficacia)

## Decreti origine – Applicabili?

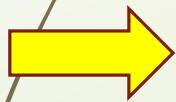


*Circolare ICQRF (Segr) n. 421 del 16.05.2018*

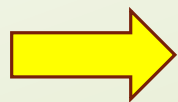
*Circolare ICQRF (DG PREF) n. 11774 del 21.06.2018*



«I decreti sono **vigenti e applicabili fino al 31.03.2020** (in quanto non annullati dal giudice amministrativo altra autorità giudiziaria competente) e la violazione delle disposizioni in essi contenute sono sanzionabili a tutti gli effetti di legge»



«le violazioni sono sanzionabili in forza dell'art. 13 del D. Lgs. 231/2017»



«competenza, anche in ordine al decreto sull'origine del latte e dei suoi derivati, deve ritenersi prevalente il disposto dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2017» → ICQRF

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

44

## IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

Riguarda anche il D. Lgs. 145/17 e i Decreti origine in quanto richiamano il D. Lgs. 231/17.

*Infatti art. 30, comma 1, D. Lgs. 231/17 stabilisce che i richiami all'art. 18 del D. Lgs. 109/92 si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del decreto 231.*



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

45

## Art. 26 **Autorità competente**

- L' **ICQRF** è l'autorità competente ad irrogare le sanzioni (ordinanza ingiunzione)
- **Ferme restando:**
  - 1) Competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (D. Lgs. 145/07 e D. Lgs. 206/05)
  - 2) Competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

46

## Art. 26 **Autorità competente**

**Non vi sono**  
modifiche e/o restrizioni di competenze  
per gli altri organi di controllo

Perciò  
anche ASL, NAS, GDF, Capitaneria di Porto, ispettori  
regionali e qualsiasi altro organo accertatore  
può rilevare e contestare violazioni sull'etichettatura.

## Art. 26 **Autorità competente**

La competenza dell'AGCM entra allorquando la **pratica ingannevole avvenga mediante mezzi di comunicazione di divulgazione** (televisione, cinema, radio, giornali, manifesti ecc.) che possono coinvolgere un vasto numero di consumatori e nel caso di **pubblicità comparata**.



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Art. 26 Autorità competente

I direttori degli Uffici dirigenziali dell'ICQRF.

**ICQRF territoriali**  
(decreto di delega del 01.03.2018)



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

49

## Art. 27 Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

- L. 689/81 tempi e regole del procedimento amministrativo
- Per **microimprese**, la sanzione è ridotta ad 1/3 (Art. 27, c. 3 + Circolare ICQRF n. 391/2018 p.to 3)
- Non si applicano alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro (persone indigenti). NB escluse irregolarità data di scadenza e allergeni.

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## MICROIMPRESA

- Parametri fissati da:
  - Raccomandazione CE 2003/361/CE
  - DM 18.04.2005
- Modalità di accertamento
- Autocertificazione (controllo a campione P.A.)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

51

## Art. 27 Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

- D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 «Campolibero»
- Si DEVE applicare la **DIFFIDA**, se possibile  
(art. 1 c. 3 L. 116/14 = applicabile alle norme in materia agroalimentare)
- Riduzione del **30%** se pagamento entro 5 giorni dalla notifica, se prevista solo sanzione amministrativa pecuniaria.  
(art. 1 c. 4 L. 116/14)

## Applicabilità della diffida (art. 1, c. 3 L. 116/14)

52

L'organo di controllo incaricato, **nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.

Per **violazioni sanabili** si intendono **errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.



# Notifica della diffida

53

**Verbale di diffida** che riporta:

- Violazioni accertate e relative sanzioni previste
- Prescrizioni per regolarizzazione
- Tempi per la regolarizzazione (20 giorni)
- Modalità di comunicazione dell'adempimento

In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione della sanzioni in misura ridotta.

# Registro Unico dei Controlli Ispettivi RUCI

- **Istituito con DM 22.07.2015** Min. Pol. Agr. + Min. Interno  
*«strumento di ausilio alle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione dei controlli di propria competenza e per la loro più razionale programmazione, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti»*
- Riferito ai controlli sulle «**imprese agricole**»  
(art. 2135 C.C. - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (...))
- **Obiettivo:** evitare duplicazione dei controlli da parte degli organi di controlli pubblici e organismi di controllo privati



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Modalità di pagamento

Gli importi pagati:

- in misura ridotta ed
- a seguito di ordinanza-ingiunzione

andranno totalmente all' **Erario**.

Il pagamento, quindi, dovrà avvenire:

- con versamento sul Capitolo dedicato intestato alla **Tesoreria provinciale dello Stato** mediante bonifico bancario/postale, *per l'importo della sanzione*;
- modello F23 *per le spese di notifica/procedimento/analisi*.



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Modalità di ricorso

- **Entro 30 giorni dalla notifica della contestazione**, è possibile inviare **all'Autorità competente (ICQRF)** scritti difensivi con eventuale richiesta di archiviazione o applicazione sanzione in misura minima o audizione (L. 689/81, art. 18);
- **Entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione**, è possibile presentare ricorso:
  - **al Giudice di Pace** (per sanzioni con massimo < 15.493 €)
  - **al Giudice del Tribunale** (sanzioni con massimo > 15.493 €)(D. Lgs. 151/2011, art.6, comma 5, lett. a)



**Grazie per l'attenzione**